



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 49 del 20/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BUSSETO E SORAGNA.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Assente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Alle ore 18,35 entra in aula il Sindaco ed assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare. Con l'ulteriore presenza del Sindaco, rispetto all'appello iniziale di cui sopra, sono presenti, alla trattazione del punto in oggetto, n. 11 Consiglieri.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BUSSETO E SORAGNA.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale sottoscritta in data 01.03.2017 tra i Comuni di Busseto, Roccabianca e Soragna ed il conseguente provvedimento di nomina n. 3719 del 06.03.2017, adottato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, nella persona del Sindaco di Busseto, con il quale si è conferito l'incarico a Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale;

Tenuto conto che la Convenzione sopra citata scadrà in data 31.12.2019;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Sindaci n. 04 del 06.09.2019, dal quale si evince quanto segue:

- I Comuni di Busseto e Soragna hanno manifestato la propria volontà di procedere al rinnovo della convenzione in essere;
- Il Comune di Roccabianca ha manifestato la propria volontà di non procedere al rinnovo della convenzione in essere.

Dato Atto che:

- Le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- L'art. 7 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 21 estende gli obblighi di gestione associata a tutti gli Enti anche con popolazione superiore a 10.000 abitanti per almeno 3 funzioni fondamentali, **tra cui la Polizia Locale**, oltre alle funzioni connesse allo sviluppo dei sistemi informativi.

Ritenuto, in ottemperanza alle richiamate disposizioni legislative e attesa l'adiacenza dei territori comunali, di esercitare la funzione di Polizia Locale in forma associata tra i sopra indicati Comuni di Busseto e Soragna, avvalendosi dello strumento della "*Convenzione*" ex art. 30 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Valutato che la conseguente gestione unitaria garantirà:

- La presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Servizio Intercomunale per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;

- La promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
- L'ottimizzazione coordinata della forza lavoro e la razionalizzazione delle risorse;
- Il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
- L'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio.

Esaminato l'allegato schema di Convenzione finalizzato all'attivazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Locale;

Preso Atto che:

- Le spese gestionali del servizio in forma associata, così come individuate all'art. 12 c. 5 e c. 6 dell'allegato schema di Convenzione a carico del Comune di Busseto, quale Ente convenzionato, stimate in € **8.000,00**, sono state previste alla Missione 03 "*Ordine pubblico e sicurezza*" – Programma 01 "*Polizia locale e amministrativa*" del bilancio di previsione in fase di approvazione 2020/2022, per le tre annualità considerate;
- Gli oneri del servizio in forma associata, così come individuati all'art. 12 c. 7 e c. 8 dell'allegato schema di Convenzione a carico del Comune di Busseto quale Ente convenzionato, stimati in € **13.000,00**, **sono stati previsti** alla Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" – Programma 10 "*Risorse umane*" del bilancio di previsione in fase di approvazione 2020/2022 per le tre annualità considerate;
- Quota parte della suddetta spesa, stimabile in € **1.100**, sarà rimborsata dai Comuni convenzionati in applicazione dei criteri e delle modalità dedotte nella convenzione, a seguito di dettagliata rendicontazione;
- La suddetta spesa potrà essere rideterminata a seguito di eventuali nuovi investimenti, acquisti, spese e/o assunzioni di personale, qualora verificatesi le condizioni previste dalla Convenzione stessa.

Vista la Legge 7 Marzo 1986 n. 65;

Visto il D.M. 4 Marzo 1987 n. 145;

Richiamato l'art. 42 D. Lgs. n. 267/2000

Specificato che analoga bozza di Convenzione verrà adottata da entrambi i Comuni facenti parte del Comando Intercomunale di Polizia Locale di Busseto e Soragna;

Visti i pareri istruttori prescritti dall'art.49 del D.lgs. n. 267/2000, allegati all'originale del presente atto, resi, anche per gli effetti dell'art. 147 bis D.lgs. n. 267/2000, come segue:

- dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale – Isp. Sup. Deleo Massimiliano, che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Stellati Elena, che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile.

Sentito l'intervento dell'Assessore alla Polizia Locale, Sig.ra Elisa Guareschi, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, mettendo in risalto l'importanza della gestione associata dei servizi di polizia sia per una copertura capillare del territorio, sia per l'organizzazione dei turni, sia per la formazione del personale e non da

ultimo per la dotazione dei mezzi e delle attrezzature (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);

Uditi, in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione che si riportano di seguito sinteticamente:

- il Consigliere Gambazza anticipa a nome del proprio gruppo consiliare voto contrario, evidenziando la criticità di un Comandante part time nel Distretto di Polizia di Busseto. Chiede spiegazioni inoltre circa la mancanza di segnaletica della tangenziale a sei mesi dalla sua inaugurazione, con la conseguenza che il traffico pesante non è stato dirottato e transita ancora in centro con tutti i disagi e i danni conseguenti per la cittadinanza e l'ambiente(v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);
- il Consigliere Carosino sulla linea delle posizioni assunte in passato, anticipa, a nome del proprio gruppo consiliare, voto contrario sulla proposta in oggetto. Sottolinea il contrasto tra la durata triennale della Convenzione e l'imminente scadenza delle Amministrazioni sia di Soragna che di Busseto, mettendo in evidenza la necessità, in questo caso, di soluzioni a minor respiro temporale. Chiede inoltre quale sarà l'incremento della spesa a seguito del recesso del Comune di Roccabianca. Chiede anche come verranno ripartite le strumentazioni nuove acquistate a carico del Comune di Busseto. Chiede un resoconto circa l'utilità delle telecamere a controllo dell'abbandono dei rifiuti. Critica "*la necessità*" della spesa da parte della Polizia Locale per l'acquisto di un gazebo (euro 1.000,00) personalizzato e la spesa per l'acquisto di mille braccialetti di gomma (euro 660,00) come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);
- l'Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Leoni, risponde per quanto riguarda la segnaletica spiegando le difficoltà incorse all'Ufficio Tecnico per la necessità di sostituire il Responsabile del Servizio per pensionamento (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale) ;
- l'Assessore alla Polizza Locale, Sig.ra Guareschi, spiega la progettazione nell'ambito della Polizia Locale legata alla legalità, alla educazione stradale, agli incontri con i ragazzi, alla formazione ect. Fa osservare che la progettazione a lungo termine si giustifica con la necessità di dare maggiore stabilità agli operatori (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale);
- Il Sindaco evidenzia il nuovo sistema che l'Amministrazione ha impostato per quanto concerne la Sicurezza Pubblica, sistema che mira alla educazione in senso lato, non solo stradale ma anche civica,e cioè alla formazione e responsabilizzazione delle giovani generazioni (v. verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale).

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Carosino e Gambazza), astenuti 0 , resi in forma palese ai sensi di legge da n.11 Consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò considerato,

DELIBERA

1. **Di istituire**, per le motivazioni in premessa citate, il Servizio Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di Busseto e Soragna, formato dagli operatori già appartenenti a ciascun Ente.
2. **Di approvare** la bozza di Convenzione allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. **Di dare atto** che la sopra citata Convenzione è composta da n. 20 articoli ed n. 1 Allegato e sostituisce interamente ogni altro eventuale atto deliberativo e/o regolamentare attualmente in vigore.
4. **Di autorizzare** il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi.
5. **Di demandare** al Comandante della Polizia Locale gli atti conseguenti e necessari a dare completa esecuzione alla presente deliberazione ed alla Convenzione approvata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 08.08.2000, n. 267 e s.m.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Carosino e Gambazza), astenuti 0 , resi in forma palese ai sensi di legge da n.11 Consiglieri presenti e votanti;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 49 del 20/12/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANCARLO CONTINI Documento stampato il giorno 14/01/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena



Comune di Busseto



Comune di Soragna

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
delle funzioni di Polizia Locale ed Amministrativa (art.7, c. 3, L.R. 21/2012, successive
modifiche, L.R. 24/2003, successive modifiche, Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, c. 27, lett. i).**

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
delle funzioni di Polizia Locale ed Amministrativa (art.7, c. 3, L.R. 21/2012, successive
modifiche, L.R. 24/2003, successive modifiche, Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, c. 27, lett. i).

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno **2019**, nella Sede del Comune di _____ (**PR**), con la presente convenzione, tra i signori:

CONTINI GIANCARLO, nato a Parma il 13.02.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI BUSSETO (codice fiscale: 00170360341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

IACONI FARINA SALVATORE, nato a Sant'Agata di Militello (ME) il 20.10.1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SORAGNA (codice fiscale: 00223170341), in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità della convenzione.

- 1) La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni di **Busseto**, e **Soragna** delle funzioni di Polizia Locale (art.14 L.R. 24/2003 – Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i) con istituzione del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003 e successive modifiche. In particolare vengono gestite in forma associata le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di Polizia Locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003, già in esecuzione nei Comuni e le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Locale nei termini indicati dall'articolo 5 della già citata Legge n. 65/1986.
- 2) A titolo indicativo la presente gestione associata riguarda:
 - a) I controlli sull'applicazione dei Regolamenti Comunali, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
 - b) I controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze ed altre strutture di polizia (Nuovo Codice della Strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di eventuale specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
 - c) La tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa commerciale;
 - d) La tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
 - e) La tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di Polizia Giudiziaria;
 - f) Il supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e della regolarità del lavoro;
 - g) Il controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

- h)** La Predisposizione di Regolamenti, convenzioni ed atti di competenza specifica della PL;
- i)** La Predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di modifica permanente della viabilità in ciascuno dei territori comunali;
- j)** Il soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3) A titolo non esaustivo vengono di seguito riportati i principali ambiti di controllo, verifica e repressione degli illeciti gestiti dal Servizio Intercomunale:

- a)** Polizia Amministrativa;
- b)** Polizia di Sicurezza;
- c)** Polizia Igienico Sanitaria;
- d)** Polizia Veterinaria;
- e)** Polizia Edilizia ed Ambientale;
- f)** Polizia Urbana;
- g)** Polizia Rurale;
- h)** Polizia Stradale;
- i)** Polizia Giudiziaria che, ai sensi dell'art. 1, comma 113, L. 7 aprile 2014, n. 56 e all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono svolte sul territorio dei Comuni di cui alla presente convenzione.

4) La gestione associata del Servizio Intercomunale di Polizia Locale è finalizzata a garantire:

- a)** La presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati delle forze del Servizio Intercomunale per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b)** Le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nel territorio di riferimento;
- c)** L'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- d)** Il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto da parte del personale di Polizia Locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio Regionale competente in materia di Polizia Locale;
- e)** La collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di Protezione Civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

5) Al fine di assicurare una gestione realmente efficace ed efficiente, ai sensi dell'art. 14, comma 29, del DL n. 78/2010, la funzione gestita in forma associativa, nel caso di specie la Polizia Locale, non può essere parzialmente gestita dal singolo Comune.

6) La gestione associata del servizio di Polizia Locale costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.

- 7) La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio di ogni territorio comunale ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza sociale e della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per i bisogni emergenti della comunità.

ARTICOLO 2 – Principi della convenzione.

- 1) L'organizzazione in forma associata del servizio di Polizia Locale, dovrà, nelle forme e nei modi descritti negli articoli successivi, uniformarsi ai seguenti principi:
- a) Massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) Preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - c) Rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d) Perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) Costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - f) Uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio oggetto della presente Convenzione;
 - g) Omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di Polizia Locale;
 - h) Attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti;
 - i) Economicità, efficienza ed efficacia del servizio;
 - j) Miglioramento e distribuzione ottimale del servizio stesso sul territorio;
 - k) Razionalizzazione dell'impiego del personale in relazione alla forza lavoro messa a disposizione da ogni singolo Ente convenzionato.

ARTICOLO 3 – Comune capofila della gestione associata.

- 1) Il Comune di Soragna svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.
- 2) Il Comune capofila tiene i rapporti amministrativi tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con altri Enti e Istituzioni.

ARTICOLO 4 – Denominazione ed ambito territoriale.

- 1) La denominazione della forma associata è, anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, “*Servizio Intercomunale di Polizia Locale di Busseto e Soragna*”.
- 2) All'interno della presente Convenzione e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo al Servizio Intercomunale si intende come richiamo al “*Servizio Intercomunale di Polizia Locale di Busseto e Soragna*”.

- 3) Qualora ritenuto opportuno, sulla base delle eventuali indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci (di cui al successivo art. 7) e/o dal Comandante del Servizio Associato, potrà essere individuato, realizzato ed utilizzato un logo che identifichi il Comando Intercomunale.
- 4) L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, e della Legge Regionale n. 24/2003 e ss.mm., nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
- 5) Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

ARTICOLO 5 – Sede del Comando Intercomunale e degli Uffici Comunali.

- 1) La sede del Comando Intercomunale di Polizia Locale viene individuata presso i locali che ospitano gli Uffici di Polizia Locale del Comune di Soragna. Il Comando opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
- 2) La sede del Comando avrà funzioni di rappresentanza formale ed amministrativa allo scopo di dare un unico punto di riferimento agli Enti Istituzionali esterni (Prefettura, Questura, Provincia, Comuni, Carabinieri ecc.).
- 3) Al fine di garantire il rapporto tra la cittadinanza e le singole Amministrazioni associate nonché per l'espletamento delle attività ordinarie d'istituto, l'organizzazione logistica del servizio è improntata al principio della salvaguardia delle sedi distaccate, avvalendosi degli uffici già esistenti.
- 4) Gli Uffici Comunali costituiscono articolazioni del Comando Intercomunale sul territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione e svolgeranno, di norma, tutte le quotidiane ed ordinarie attività che si rendono necessarie per il regolare funzionamento del servizio coordinandosi con il Comando per le incombenze di particolare complessità oppure caratterizzate da elementi sovracomunali che possano riguardare più Enti associati.
- 5) Gli operatori svolgeranno, di norma, la propria attività lavorativa ordinaria presso la sede comunale sita nell'ambito territoriale del Comune dal quale dipendono organicamente.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

ARTICOLO 6 – Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.

- 1) L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale sono disciplinati dall'apposito regolamento approvato dai singoli Consigli Comunali.

ARTICOLO 7 – Struttura gerarchica ed organi del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.

- 1) Il sistema direzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Locale è così articolato:
 - a) **I Sindaci** sono Autorità di Polizia Locale nei rispettivi Comuni, dove vi esercitano tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento giuridico.

b) La **Conferenza dei Sindaci** riunisce tutti i Sindaci dei Comuni associati ed esercita le funzioni di coordinamento generale. In caso di temporanea impossibilità a partecipare ai lavori della conferenza, ogni Sindaco potrà delegare, con singolo provvedimento, un componente della propria Giunta Comunale. La **Conferenza dei Sindaci** dei Comuni associati esprime, unanimemente, direttive ed indirizzi e fissa gli obiettivi di attività che dovranno essere attuati dall'intero Servizio Intercomunale. La Conferenza, in particolare, ha il compito di:

- Eleggere, tra i componenti, il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- Stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante;
- Predisporre una relazione programmatica contenente l'individuazione degli obiettivi comuni, che saranno recepiti negli strumenti di programmazione dei Comuni associati, per lo svolgimento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale. Per l'anno corrente tale programma verrà predisposto entro il mese gennaio;
- Verificare congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno TRE volte all'anno, l'andamento del servizio associato, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull'attività svolta;
- Individuare, tra il personale in organico, la figura del Comandante e del Vice Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale;
- Esprimere il proprio parere in ordine alle richieste di adesione di altri Comuni.

La **Conferenza dei Sindaci** si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o su richiesta di ogni singolo Sindaco o del Comandante, per trattare argomenti relativi alla gestione del Servizio oggetto della presente Convenzione.

- c) Il **Presidente della Conferenza** dei Sindaci emana, con proprio provvedimento, le direttive definite dalla Conferenza stessa compreso il decreto di nomina del Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Locale e del Vice Comandante, previo parere del Comandante.
- d) Il **Comandante del Servizio Intercomunale** di Polizia Locale è responsabile verso i Sindaci in ordine all'impiego tecnico operativo del personale, nonché alla predisposizione dei servizi, ai risultati dell'attività e delle relative verifiche, con le competenze di cui al successivo art. 8.
- e) Il **Vice Comandante del Servizio Intercomunale** avrà il compito di sostituire il Comandante in caso di assenza, impedimento e/o conflitto di interesse, oltre che per le incombenze che lo stesso intenderà delegare.

ARTICOLO 8 – Organizzazione del Servizio Intercomunale e nomina del Comandante e del Vice Comandante.

- 1) Alla direzione del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni è preposto un Comandante, già titolare di Posizione Organizzativa nel Comune di appartenenza, che opera sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella presente Convenzione ed in esecuzione delle direttive formulate dalla conferenza dei Sindaci.
- 2) Al Comandante spettano tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, le attività inerenti le funzioni di cui all'articolo 1 della presente convenzione, con particolare

riferimento a tutti i compiti previsti dagli articoli 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo le direttive e gli indirizzi espressi dalla singola amministrazione in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del piano Performance.

- 3) In particolare esso è tenuto a:
 - a) Controllare lo svolgimento dei servizi gestiti in forma associata;
 - b) Organizzare e predisporre le procedure di funzionamento del Servizio Intercomunale;
 - c) Uniformare le procedure amministrative e la modulistica nelle materie di competenza del servizio oggetto della presente Convenzione;
 - d) Formulare direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali connessi all'attività della procedura sanzionatoria.
 - e) Gestire le risorse finanziarie, umane e patrimoniali assegnate con il PEG da ciascuna amministrazione
- 4) Il Comandante, per il funzionamento del Servizio Intercomunale e delle sue articolazioni e per lo svolgimento delle attività di sua pertinenza, si avvale di tutto il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Locale, nonché delle risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
- 5) La programmazione dei servizi dovrà essere effettuata, prioritariamente, con utilizzo del personale presente nell'ambito dei territori di rispettiva competenza dei Comuni convenzionati, direttamente proporzionato alla dotazione organica effettiva messa in Convenzione da ciascun Ente, così come meglio definito nel successivo articolo 14 e prevedendo un "*criterio di compensazione*" volto a favorire un utilizzo più appropriato del personale, in particolari periodi dell'anno o per eventi realizzati nei singoli territori comunali o esigenze di emergenza e provvedendo alle compensazioni orarie entro l'anno solare, con l'esclusione del mese di Dicembre la cui compensazione avverrà entro il semestre successivo. Nell'ultimo anno di efficacia della convenzione, le compensazioni orarie dovranno essere concluse entro il mese di scadenza.
- 6) L'importo della retribuzione di posizione e di risultato da riconoscere al Comandante è determinato dal Comune titolare del rapporto di lavoro sulla base del proprio sistema interno di pesatura degli incarichi così come meglio specificato al successivo art. 12 comma 7, 8 e 9.
- 7) L'importo della indennità per particolari responsabilità da riconoscere al Vice Comandante, è determinato dal Comune titolare del rapporto di lavoro sulla base del proprio sistema interno di pesatura degli incarichi e determinato entro i limiti e con le modalità stabiliti dal CCNL e dalla contrattazione decentrata dell'Ente, con le modalità del successivo articolo 12.

CAPO III RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

ARTICOLO 9 – Durata della convenzione.

- 1) La presente Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31.12.2022 e potrà essere rinnovata previa conforme deliberazione consiliare da parte di tutti gli Enti aderenti.
- 2) Al fine di valutare l'efficacia della Convenzione, per il primo anno viene prevista la verifica sulle attività che formano oggetto della presente Convenzione entro il 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 10 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale.

- 1) Ciascun Comune convenzionato può recedere, in ogni momento, dalla Convenzione prima del termine previsto dall'articolo 9, comma 1. La volontà di recedere è preannunciata alla Conferenza dei Sindaci e successivamente formalizzata con deliberazione consiliare da assumere almeno tre mesi prima dalla data del recesso. L'atto di recesso dovrà indicare gli adempimenti connessi alla chiusura dei rapporti economico-amministrativi tra gli Enti Associati.
- 2) La convenzione, oltre che nell'ipotesi di cui al comma precedente, cessa:
 - a) Per scadenza del termine di durata;
 - b) A seguito di deliberazione di scioglimento approvata in testo condiviso da tutti gli Enti convenzionati, da assumere entro il 30 giugno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi alla chiusura dei rapporti economico-amministrativi tra gli Enti Associati;
 - c) Qualora tutti i Comuni convenzionati deliberino il trasferimento della funzione in capo ad Unione di Comuni.

ARTICOLO 11 – Modifiche della Convenzione.

- 1) Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente condivise dalla Conferenza dei Sindaci.
- 2) Le modifiche della presente Convenzione sono approvate con deliberazioni conformi assunte dagli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

ARTICOLO 12 – Rapporti finanziari e garanzie.

- 1) I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio le stesse sono accertate.
- 2) In linea prioritaria, ogni Comune si farà carico direttamente di tutti gli impegni economici necessari a far fronte al quotidiano svolgimento delle mansioni di servizio.
- 3) Di contro, in sola forma residuale e relativamente alle spese per le quali si ravvisi una effettiva convenienza finanziaria o per motivata opportunità gestionale, verrà utilizzato il Comune Capofila come gestore delle varie procedure economiche ed amministrative, con successivo rimborso da parte degli altri Comuni associati.
- 4) Alla luce di quanto sopra rimangono in carico ai singoli Comuni convenzionati le seguenti spese:
 - a) Retribuzioni fisse ed accessorie del personale impiegato nel Servizio Intercomunale e relativi oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali riflessi, con l'eccezione e le conseguenti specificazioni di quanto indicato ai commi **7, 8 e 9** del presente articolo;
 - b) Spese accessorie per il personale (formazione, vestiario, poligono, tutela della sicurezza sugli ambienti di lavoro, visite mediche ecc.);
 - c) Spese per il funzionamento delle sedi comunali (cancelleria, materiali di consumo, strumenti informatici, luce, acqua, riscaldamento, telefonia ecc.)

- d) Spese per gli automezzi di proprietà (tassa di proprietà, assicurazione, revisione, carburante, manutenzione, cambio livree ecc.);
- e) Spese per la rimozione e/o custodia dei veicoli rimossi, abbandonati, sequestrati e/o incidentati;
- f) Qualsiasi altra spesa per la quale la gestione unitaria non risulti conveniente, opportuna, oppure non sia utilmente realizzabile nel corso della durata della presente convenzione, secondo le valutazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci.

5) Sono assunte dal Comune Capofila e ripartite secondo quanto stabilito dal presente articolo le seguenti spese:

- a) Dotazioni professionali specifiche di cui il Servizio Intercomunale deve necessariamente avvalersi e che possono essere utilizzate più proficuamente, sia da un punto di vista gestionale che economico, a livello centralizzato (visure targa, patenti, assicurazioni, veicoli rubati, abbonamenti ecc.);
- b) Riparazioni, manutenzioni, revisioni, tarature di strumentazioni specifiche di proprietà dei singoli Comuni e messe a disposizione del servizio associato (Etilometro, Telelaser, Pretest Alcolemico ecc.);
- c) Qualsiasi altra spesa, non elencata nei precedenti punti, afferente il servizio di Polizia Locale, per la quale si ravvisi la convenienza e l'opportunità di gestione unitaria, sulla base della relativa programmazione definita dalla Conferenza dei Sindaci.

6) Le spese di cui al precedente comma 5 saranno ripartite fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsate in quota parte al Comune capofila, con cadenza annuale. Le spese relative all'acquisto di software specifici per l'espletamento del servizio associato saranno ripartite in parti uguali e rimborsate con cadenza annuale.

7) La retribuzione di posizione (PO) del Comandante del Servizio Intercomunale è erogata dal Comune convenzionato titolare del rapporto di lavoro del dipendente a cui è conferito l'incarico. Gli oneri diretti e riflessi per tali emolumenti sono ripartiti fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsati in quota parte all'Ente da cui il lavoratore dipende.

8) La retribuzione di risultato del Comandante del Servizio Intercomunale, quantificata dal datore di lavoro sulla base del proprio sistema di valutazione, verrà ripartita fra i Comuni convenzionati secondo i criteri del comma precedente. Ciascun Ente procederà alla valutazione della performance conseguita sulla base del proprio SMIVAP ed al lavoratore sarà erogata, a cura del Comune titolare del rapporto di lavoro, la somma complessiva liquidata da ciascun Ente per la propria quota.

9) L'indennità di specifiche responsabilità del Vice Comandante del Servizio Intercomunale, è erogata dal Comune convenzionato titolare del rapporto di lavoro del dipendente a cui è conferito l'incarico. Gli oneri diretti e riflessi per tali emolumenti sono ripartiti fra i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente e rimborsati in quota parte all'Ente da cui il lavoratore dipende.

10) Entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante del Servizio Intercomunale effettua un resoconto delle spese gestite in forma associata relazionando alla conferenza dei Sindaci ed ai Comuni convenzionati per le eventuali variazioni agli stanziamenti previsionali che si rendessero necessarie.

- 11) Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comandante redige il rendiconto dettagliato delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente e lo trasmette ai Comuni convenzionati.
- 12) L'ufficio di Ragioneria del Comune Capofila si occuperà di procedere alle richieste di rimborso ai Comuni aderenti, relativamente alle spese sostenute ed indicate nei punti precedenti, oltre che della verifica sui successivi pagamenti ricevuti, sulla base della relazione e delle informazioni trasmesse dal Comandante del servizio associato.

ARTICOLO 13 – Beni e strutture.

- 1) Per l'esercizio della gestione associata vengono impiegati i veicoli, le attrezzature, le strumentazioni, gli arredi ed i materiali di proprietà dei singoli Comuni che provvedono, a propria cura e spese, alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 2) I beni acquistati individualmente e successivamente alla stipula della convenzione per l'espletamento delle funzioni ivi previste rimangono di proprietà dei Comuni che li hanno acquistati e la proprietà prescinde dalla durata della convenzione o da eventuale recesso.

ARTICOLO 14 – Risorse umane.

- 1) Tutto il personale della Polizia Locale degli Enti convenzionati, oltre a quello eventualmente assegnato a tale servizio con profilo professionale diverso, costituisce la dotazione organica del Servizio Intercomunale di Polizia Locale.
- 2) Il personale del Servizio Intercomunale opera nello svolgimento dei compiti assegnati e per i servizi di gestione unificata nel territorio dei Comuni aderenti, mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.
- 3) Ai fini dell'adozione dei provvedimenti organizzativi, il rapporto di servizio (o "funzionale") del personale del Servizio Intercomunale è stabilito dalla presente Convenzione, mentre il rapporto di impiego resta disciplinato e regolamentato dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
- 4) La dotazione organica del Servizio Intercomunale deve assicurare costantemente una struttura in grado di operare su un territorio vasto. Ogni Comune deve fornire, fatte salve le proprie capacità assunzionali, un numero di unità lavorative non inferiore a quanto originariamente messo a disposizione da ogni Ente aderente e, possibilmente, in linea con i criteri regionali.
- 5) L'utilizzo del personale dovrà avvenire seguendo principi di autonomia gestionale di ogni singolo Ente in relazione alla forza lavoro effettivamente messa in campo.
- 6) Di conseguenza, nella distribuzione dei turni/uomo sul territorio, il Comandante utilizzerà, di norma, i parametri del c.d. debito/credito orario, che dovrà essere pari a zero, in modo da rendere una prestazione lavorativa, su ogni singolo Comune, direttamente proporzionale al personale in carico allo stesso. A tal fine provvederà ad effettuare, con cadenza semestrale, un monitoraggio del debito/credito tra gli Enti associati informandone la Conferenza dei Sindaci, osservando le disposizioni di cui al precedente articolo 8 comma 5.
- 7) Il Comandante, pur nel rispetto di quanto enunciato nei commi precedenti, dovrà tener conto, nell'organizzazione dei servizi territoriali, delle eventuali priorità ed esigenze che in particolari periodi temporali potranno evidenziare la necessità di aumentare e/o garantire la presenza del

personale in un territorio specifico, sulla base della programmazione stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.

- 8) Sarà cura del Comandante effettuare gli opportuni bilanciamenti in modo da compensare gli eventuali differenziali entro un congruo periodo temporale e, in ogni caso, entro l'anno solare. In caso di recesso di un Comune debitore nel corso dell'ultimo semestre di vigenza della Convenzione, l'Ente ancora debitore provvederà a rimborsare il Comune creditore dell'importo orario fruito secondo le tariffe stabilite dal CCNL.
- 9) Nel protocollo operativo (**Allegato A**) allegato come parte integrante della presente Convenzione, sono indicate dettagliatamente le modalità di svolgimento dei vari compiti d'istituto e le tipologie di intervento che il personale effettuerà sui vari territori comunali, predisposti seguendo i dettami dei commi precedenti.
- 10) Il Comandante, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, potrà istituire un "*Ufficio Unico*" per la gestione centralizzata delle seguenti attività:
- Iter procedurale informatizzato relativo alle violazioni al Codice della Strada;
 - Iter procedurale informatizzato relativo alle violazioni amministrative extra C.d.S.;
 - Iter procedurale informatizzato relativo all'infortunistica stradale;
 - Iter procedurale informatizzato relativo alle dichiarazioni di ospitalità;
 - Iter procedurale informatizzato relativo alle denunce di infortunio;
 - Iter procedurale informatizzato relativo alle cessioni di fabbricato;
 - Ufficio Studi per la preparazione di schede operative e modulistica uniforme.
- 11) Le eventuali spese necessarie alla realizzazione di quanto indicato al punto precedente saranno ripartite come segue:
- Spese per la eventuale realizzazione del c.d. "*Ufficio Unico*" tramite interventi di tipo strutturale, tecnico, informatico e/o a mezzo di c.d. "*service esterno*", ripartite tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione secondo quanto stabilito dal precedente art. 12 c. 6, primo periodo;
 - Spese per l'eventuale utilizzo di n. 1 operatore interno al Comando facendo ricorso alla c.d. "*Indennità di funzione*" di cui all'art. 56-sexies del nuovo CCNL, ripartita tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione secondo quanto stabilito dal precedente art. 12 c. 9.
- 12) I Comuni convenzionati presentano, al momento della sottoscrizione della Convenzione, il seguente organico effettivo in forza ai rispettivi servizi:

Comune di Busseto:

- n. 1 Ufficiale di P.L.;
- n. 3 Agenti di P.L.

Comune di Soragna:

- n. 1 Ufficiale di P.L.;
- n. 2 Agenti di P.L.

ARTICOLO 15 – Armamento.

- 1) Il personale del Servizio Intercomunale di Polizia Locale presta servizio armato nei termini e nelle modalità stabilite dalle norme di settore e dal vigente Regolamento del Servizio Intercomunale.

- 2) L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Servizio Intercomunale è coincidente con quello di cui all'art. 4, comma 3, della presente convenzione.

ARTICOLO 16 – Proventi contravvenzionali.

- 1) Le Amministrazioni Comunali aderenti, pur mantenendo la libertà decisionale e l'autonomia gestionale che caratterizzano la presente Convenzione, si impegnano ad attuare politiche di programmazione condivise in merito alle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare riferimento ai regimi sanzionatori.
- 2) I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio le stesse sono accertate.
- 3) Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative verranno, quindi, introitate direttamente nelle casse del Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

ARTICOLO 17 – Relazioni sindacali.

- 1) La contrattazione decentrata continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente.
- 2) Le parti si impegnano a negoziare, secondo regole comuni, una sezione specifica, afferente al servizio di Polizia Locale Intercomunale.
- 3) Per quanto concerne gli Istituti contrattuali della informazione, confronto e contrattazione che siano di specifica spettanza del Servizio Intercomunale, gli stessi saranno curati direttamente, nel rispetto delle procedure di cui ai C.C.N.L. ed agli accordi decentrati, dai singoli Comuni di riferimento, in accordo con il Comandante del Servizio Intercomunale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 – Controversie.

- 1) La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria all'interno della Conferenza dei Sindaci.
- 2) Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ARTICOLO 19 – Disposizioni in materia di privacy.

- 1) La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
- 2) I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comando e/o le sedi distaccate per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale Responsabile/Designato del trattamento dei dati il Comandante del Servizio Intercomunale.

- 3) I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni del tempo vigenti.

ARTICOLO 20 – Disposizioni finali.

- 1) La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti apposti da parte degli organi competenti, al Codice Civile ed alla normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BUSSETO

COMUNE DI SORAGNA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BUSSETO E SORAGNA.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 13/12/2019

DELEO MASSIMILIANO / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BUSSETO E SORAGNA.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 17/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 49

DEL 20/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI BUSSETO E SORAGNA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/01/2020 al 29/01/2020

Busseto, li 14/01/2020

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

ALLEGATO A

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

PROTOCOLLO OPERATIVO (art. 14 c. 9 della Convenzione)

- 1) L'organizzazione logistica ed operativa del Servizio Intercomunale di Polizia Locale è improntata al principio della salvaguardia delle sedi distaccate e del relativo personale, avvalendosi degli uffici già esistenti in ogni singolo Comune e degli operatori facenti parte delle rispettive dotazioni organiche.
- 2) L'utilizzo delle unità lavorative dovrà avvenire seguendo principi di autonomia gestionale di ogni singolo Ente in relazione alla forza lavoro effettivamente messa in campo.
- 3) Ogni operatore svolgerà, in linea generale, i vari compiti ed incombenze d'istituto, all'interno del proprio turno di lavoro, presso l'ambito comunale di competenza ed a favore dell'Amministrazione da cui dipende limitando le attività congiunte, associate e/o fuori territorio a soli casi residuali.
- 4) Di seguito vengono elencate, in forma esemplificativa, le varie tipologie di svolgimento dell'attività di Polizia Locale seguendo i criteri sopra citati:

Punto A – Attività autonoma del personale dei Presidi:

Gli operatori di ogni singolo Ente, autonomamente, si occuperanno di svolgere, in favore delle Rispettive Amministrazioni Comunali, le ordinarie funzioni assegnate dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, residenze, notifiche, funerali, accertamenti vari, controllo quartieri, presenza plessi scolastici, educazione stradale, servizi per garantire la sicurezza urbana, attività di polizia stradale e attività per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti, polizia commerciale, contrasto all'abusivismo, procedimenti sanzionatori in materia di violazioni amministrative e gestione del contenzioso, manifestazioni pubbliche, sportive e/o religiose.

Punto B – Attività congiunta del personale del Servizio Intercomunale:

Verranno, di contro, svolte in forma associata, secondo le modalità previste dalla relativa convenzione, attivando il principio del debito/credito, le seguenti attività:

- **INCIDENTI STRADALI** in caso di assenza di personale o personale numericamente insufficiente nel territorio di riferimento;
- **ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA** in caso di flagranza di reato o qualora il ritardo di intervento immediato potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento delle indagini;
- **INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE** per interventi calamitosi di particolare rilievo, in caso di assenza di personale o personale numericamente insufficiente nel territorio di riferimento, qualora il mancato intervento potrebbe costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Punto C – Casistiche particolari:

- Le pattuglie di Polizia Stradale, così come indicato nel precedente Punto A, verranno, di norma, garantite dal personale di ogni singolo Comune nel rispettivo territorio di riferimento. Potranno, inoltre, essere effettuate in forma associata in caso di presenza in servizio di operatori singoli su presidi diversi ma attigui oppure in occasione di particolari campagne di prevenzione sulla sicurezza stradale che necessitino della partecipazione di un maggior numero di operatori e sempre nel rispetto del principio del debito/credito.
- Tutte le manifestazioni pubbliche fieristiche, sportive e/o religiose, così come indicato nel precedente Punto A, saranno svolte, di norma, dal personale del Comune ove le stesse hanno luogo. In caso di eventi di particolare rilevanza sovracomunale il servizio si svolgerà in forma associata anche attingendo dal personale degli altri Enti aderenti alla Convenzione, sempre tenendo conto del principio del debito/credito orario. Inoltre, ci si potrà avvalere del personale dei Comuni associati anche nei casi in cui il Comandante lo riterrà opportuno, per esigenze legate ad una migliore distribuzione dei turni lavorativi, sempre tenendo conto del principio del debito/credito orario.
- La gestione delle sanzioni amministrative verrà presa in carico, così come indicato nel precedente Punto A, dal personale dei singoli Presidi di riferimento. Potranno, però, essere individuate, previo accordo di ripartizione della relativa spesa di personale tra le Amministrazioni interessate, una o più unità lavorative, preferibilmente di profilo amministrativo, che effettueranno le relative mansioni per conto di due o più Comuni aderenti l'accordo.
- Le risposte telefoniche alla cittadinanza per segnalazioni, richieste di intervento, emergenze ecc. dovranno essere gestite prioritariamente tramite le utenze telefoniche mobili in dotazione al personale di P.L. di ogni singolo Comune. Nei turni di servizio in cui vi sia assenza di personale in un determinato territorio comunale verrà attivata la deviazione di chiamata sull'utenza mobile della pattuglia confinante o con maggior presenza di operatori. Tale pattuglia gestirà la chiamata seguendo unicamente i dettami di cui al precedente Punto B.